



numero e data di protocollo contenuti nel messaggio di posta elettronica certificata

OGGETTO: Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni per la riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati e nei posteggi isolati del territorio comunale sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Definizione dei criteri generali per lo svolgimento dell'attività.

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato - per sei mesi - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi atti del Governo, del Presidente della Giunta Regionale, del Comune di Venezia sono state adottate - anche per le attività di commercio su area pubblica - misure volte a contenere la diffusione del COVID - 19;

Considerate:

- le Linee Guida del 22/05/2020 per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 22 maggio 2020;
- l'ordinanza della Regione Veneto n. 50 del 23 maggio 2020 la quale ha recepito le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 22/05/2020;

Richiamata la disposizione dirigenziale PG/2020/222095 del 22/05/2020 con la quale sono stati definiti i criteri generali per lo svolgimento dell'attività nei mercati e posteggi isolati nel Comune di Venezia così come modificata dalla disposizione dirigenziale PG 2020/229609 del 28/05/2020 alla luce delle sopra richiamate Linee Guida del 22/05/2020 per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 22 maggio 2020 e recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n.50 del 23/05/2020;

Considerata l'attuale situazione epidemiologica sul territorio regionale così come rappresentata nel rapporto redatto dal Ministero della Salute;

Ritenuto, quindi, opportuno prorogare i termini di validità della disposizione dirigenziale PG/2020/229609 del 28/05/2020 e delle disposizioni PG. 224505 del 25/05/2020, PG. 224968 del 26/05/2020 e PG. 224484 del 25/05/2020 relative, rispettivamente, alla riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati settimanali di Marghera del martedì e del sabato, di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì e del Lido di Venezia del martedì fino al 30 giugno 2020 e, comunque, fino a diverse intervenute disposizioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa e, in particolare, in considerazione delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza

delle Regioni in data 22 maggio 2020 e recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 50 del 23/05/2020:

- la proroga dei termini di efficacia della disposizione dirigenziale PG/2020/229609 del 28/05/2020 che definisce i criteri generali per lo svolgimento dell'attività nei mercati e posteggi isolati del Comune di Venezia fino al 30 giugno 2020 e, comunque, fino a diverse intervenute disposizioni;
- la proroga dei termini di efficacia delle disposizioni PG. 224505 del 25/05/2020, PG. 224968 del 26/05/2020 e PG. 224484 del 25/05/2020 relative, rispettivamente, alla riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati settimanali di Marghera del martedì e del sabato, di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì e del Lido di Venezia del martedì fino al 30 giugno 2020 e, comunque, fino a diverse intervenute disposizioni;
- che non siano computate ai fini della decadenza dell'autorizzazione le eventuali assenze effettuate - così come disposto dall'articolo 60, comma 1, lett.b) del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche - durante l'intero periodo di emergenza sanitaria;

La Polizia Locale è incaricata della verifica del rispetto di quanto disposto nel presente provvedimento e della segnalazione di eventuali situazioni di pericolo per la diffusione del virus. Il verificarsi di tali situazioni potrà comportare l'adozione di provvedimenti restrittivi sia nei confronti della singola attività che dell'intera area mercatale;

La Polizia Locale potrà altresì - qualora necessario per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale anche alla luce di situazioni contingenti legate a sopravvenute modifiche dell'arredo urbano - attuare spostamenti o rimodulare le dimensioni dei posteggi al fine di consentire lo svolgimento dei mercati in sicurezza sia per gli operatori che per i clienti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE  
dott. Francesco Bortoluzzi\*